

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA  
E CONTROLLO E PER IL CONVENZIONAMENTO CON GLI ASILI NIDO PRIVATI,  
AUTORIZZATI ED ACCREDITATI**

## **TITOLO I**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

#### **ART. 1**

1. Il presente Regolamento disciplina i rapporti tra l'Amministrazione Comunale ed i servizi educativi per la prima Infanzia privati, autorizzati ed accreditati, presenti nel territorio comunale.
2. il presente Regolamento, inoltre, è coerente con il quadro di norme e valori costituito da fonti legislative e documenti di indirizzo di carattere sovranazionale e nazionale.

## **TITOLO II**

### **ATTIVITA' DI VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE**

#### **ART. 2 – VIGILANZA**

1. Il Comune, mediante la struttura dei Servizi Educativi per la prima Infanzia e mediante personale tecnico individuato all'interno dell'Amministrazione Comunale in considerazione delle diverse professionalità, vigila sul funzionamento delle strutture private, autorizzate ed accreditate presenti sul suo territorio.
2. Il Comune dispone almeno due ispezioni e sopralluoghi annuali, senza preavviso, nei servizi autorizzati e accreditati, tese a verificare :
  - le qualità ambientali, la conformità degli arredi e dei giochi;
  - il rapporto numerico adulto – bambino;
  - il progetto educativo e la sua rispondenza a quanto dichiarato;
  - la documentazione inerente l'organizzazione del servizio e del personale;
  - i requisiti professionali degli insegnanti e del personale ausiliario.
3. Il Comune predispone forme e modalità di ispezioni occasionali, al fine di verificare il benessere dei bambini, l'attuazione del progetto educativo e la soddisfazione delle famiglie.
4. Il Comune di Grosseto predispone anche visite a carattere osservativo all'interno dei servizi autorizzati ed accreditati con la presenza del proprio personale per verificare lo svolgimento della giornata educativa.
5. L'Azienda USL svolge funzioni di vigilanza e controllo dei servizi educativi presenti sul territorio di proprio riferimento nell'ambito della verifica delle materie di propria competenza.
6. Il personale di vigilanza può chiedere chiarimenti ed informazioni su questioni che non possono essere rilevate direttamente o che risultino essenziali ai fini del controllo ed è tenuto a redarre apposito verbale da trasmettere al Dirigente del Settore ed al gestore del servizio sottoposto a controllo.
7. La struttura ha l'obbligo di esporre in luoghi accessibili all'utenza una certificazione giornaliera indicante le presenze del personale e dei bambini per tutte le ore di apertura, firmata dal soggetto titolare o da un suo delegato.
8. Il Comune, avvalendosi del flusso informativo con il sistema informativo regionale, informa la Regione Toscana dei provvedimenti di revoca dell'accreditamento adottati che comportano la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.

9. Qualora venga rilevata l'assenza anche di una delle condizioni che hanno dato luogo all'autorizzazione e all'accreditamento o si rilevino inadempienze e violazioni al presente regolamento, si procede alla richiesta di giustificazioni entro un tempo massimo di 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'addebito.
10. Il Dirigente del Settore Servizi Educativi, sentiti anche i pareri dei tecnici dell'Amministrazione (o dell'Azienda Sanitaria), esprime parere riguardo alle giustificazioni addotte dal soggetto gestore e qualora le giustificazioni non siano ritenute adeguate a superare l'addebito, procede con proprio atto, all'irrogazione della sanzione stabilita in relazione a quanto previsto dal successivo art. 3. Contro il predetto atto è ammesso ricorso in opposizione allo stesso Dirigente da presentare entro 30 giorni dalla notifica.

### **ART. 3 – SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Qualora il Comune accerti la presenza di un servizio educativo per la prima infanzia privo dell'autorizzazione al funzionamento, dispone la cessazione immediata del servizio.
2. Fatta salva la misura di cui al comma precedente, chiunque eroghi un servizio educativo per la prima infanzia (Nido, Spazio Gioco Educativo, Centro dei bambini e delle famiglie, Nido domiciliare) senza aver ottenuto l'autorizzazione al funzionamento è soggetto ad una sanzione amministrativa di Euro 500,00.
3. Qualora in sede di attività di vigilanza rispetto ad una struttura funzionante emerga l'assenza o la perdita di uno o più requisiti richiesti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento e le controdeduzioni del soggetto gestore siano ritenute inadeguate, il Dirigente – ferme restando le sanzioni pecuniarie previste per la singola infrazione di cui al comma 5. – assegna un termine per il soddisfacimento del requisito, ovvero il ripristino delle condizioni dello stesso non superiore a:
  - a) 7 giorni per i requisiti di ordine organizzativo, ad esclusione di quelli inerenti il titolo di studio del personale educativo e le mancanze relative alla igienicità della refezione dei bambini/e o adulti (che devono essere ripristinate immediatamente);
  - b) 30 giorni per i requisiti attinenti le condizioni di ordine strutturale afferenti la ricettività della struttura, le caratteristiche e l'organizzazione degli arredi e degli spazi interni/esterni ed altri aspetti che non richiedano interventi edilizi;
  - c) 60 giorni per tutti i restanti aspetti di ordine strutturale la cui modifica richieda interventi edilizi di rilievo e non effettuabili in tempi brevi.
4. Nel caso in cui, scaduto il termine assegnato, non si provveda al ripristino delle condizioni necessarie, si procede alla revoca e successiva decadenza dell'autorizzazione ed accreditamento.
5. Contestualmente all'assegnazione dei termini entro i quali il soggetto gestore deve soddisfare al requisito ovvero al ripristino delle condizioni dello stesso, sono stabilite le sanzioni amministrative nei sotto elencati casi specifici:

#### **Euro 300,00 per:**

- a) inadeguatezza dei titoli di studio del personale educativo per ciascun operatore non idoneo individuato;
- b) mancata comunicazione delle modifiche organizzative e/o strutturali apportate, intercorse dal momento dell'autorizzazione al funzionamento ed accreditamento;
- c) mancata comunicazione dei dati richiesti per il sistema regionale;
- d) altre difformità lievi alle norme regionali e agli adempimenti previsti a seguito del rilascio della autorizzazione al funzionamento.

**Euro 500,00** per:

- a) mancato rispetto dei rapporti numerici educatori/bambini, con contestuale immediato ripristino del rapporto violato;
- b) superamento del numero di bambini/e ospiti della struttura rispetto al numero degli autorizzati, previsto ai sensi dell'art. 25, comma 3, del regolamento 41/R/2013, per ciascun bambino in eccesso, con contestuale immediato ripristino del limite massimo consentito;
- c) rilevanti carenze riscontrate nella cucina e nello spazio adibito al porzionamento o nello spazio attrezzato per la somministrazione dei pasti e delle merende, con contestuale immediato ripristino delle condizioni regolari;
- d) condizioni igieniche inadeguate degli spazi utilizzati dai bambini/e, utilizzo di arredi e attrezzature con caratteristiche di elevata pericolosità per bambini/e e adulti, con contestuale immediato ripristino delle condizioni regolari;
- e) altre carenze gravi di tipo strutturale o igienico.

6. In caso di reiterata violazione viene disposta l'immediata sospensione dell'attività.

### **TITOLO III**

#### **RAPPORTI TRA COMUNE E SERVIZI PRIVATI ACCREDITATI**

##### **ART. 4 - CONVENZIONI**

1. L'Amministrazione, valutate le compatibilità di bilancio, può stipulare rapporti convenzionali con i servizi privati, autorizzati ed accreditati, attivi sul proprio territorio e che ne facciano richiesta, per la riserva di posti ai bambini/e in lista d'attesa presso i servizi comunali, nei vari moduli orari previsti.
2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:

- a) la quota di posti riservata al Comune dal servizio privato accreditato;
- b) le tariffe applicate dalla struttura privata per ciascun posto/bambino;
- c) l'importo dell'acquisto posto/bambino e le relative forme di liquidazione a carico del Comune;
- d) le modalità di accesso ai servizi;
- e) le modalità di controllo e accertamento della eventuale perdita dei requisiti ai fini della pronuncia di decadenza, nonché di revoca per la violazione degli obblighi convenzionali.

3. La perdita dei requisiti di funzionamento e poi di accreditamento durante il periodo di durata della convenzione costituiscono causa di risoluzione della stessa.

## **ART. 5 – PARTECIPAZIONE ECONOMICA**

1. Il Comune di Grosseto, in base alla propria disponibilità di bilancio, determina ogni anno il numero di utenti in lista d'attesa presso i nidi comunali che potranno accedere ai servizi convenzionati.
2. L'Amministrazione procede all'acquisto del posto in convenzione presso gli asili nido privati, autorizzati ed accreditati, fino ad un importo massimo di € 400,00.
3. L'Amministrazione Comunale, valutate le compatibilità di bilancio, il numero di domande delle famiglie con bambini/e in età di nido, il numero di richieste di convenzionamento delle strutture private accreditate, l'ubicazione del servizio richiedente il convenzionamento, determina ogni anno il valore dell'acquisto del posto/bambino e stabilisce di volta in volta in convenzione il suo ammontare calcolato secondo il seguente criterio:
  - a) a fronte di ogni posto riservato, il Comune di Grosseto corrisponde al gestore del nido privato un importo uguale alla differenza tra il costo mensile di € 400,00 stabilito e la quota che la famiglia avrebbe pagato presso un nido comunale e da questa devoluta direttamente al gestore.

## **ART. 6 - CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI CONVENZIONE**

1. Il convenzionamento ha validità annuale a partire dall'anno educativo successivo.
2. Su richiesta dell'Amministrazione Comunale ogni Rappresentante legale dei servizi privati che ha inoltrato domanda di convenzionamento deve comunicare formalmente al Comune il numero dei posti riservabili ai bambini/e in lista d'attesa per i nidi comunali, senza discriminazione di sesso, di razza, di etnia, di cultura, di religione.
3. Deve essere, inoltre, garantito l'inserimento dei bambini diversamente abili.
4. Rimane a totale carico della struttura convenzionata ospitante il rischio di insolvenza da parte delle famiglie, con ciò intendendosi che, in tale evenienza, il Comune interverrà ad esclusiva integrazione della retta dovuta anche se non pagata.

## **ART. 7 - FAMIGLIE BENEFICIARIE**

1. Fatto salvo il rispetto dei regolamenti interni di funzionamento dei singoli asili nido privati, i genitori i cui bambini/e sono ammessi/e nei posti riservati al Comune nei nidi privati convenzionati sono tenuti:
  - al pagamento della quota-parte a loro carico direttamente al nido privato convenzionato che deve rilasciare regolare ricevuta di pagamento;
  - in caso di rinuncia al servizio, a presentare dichiarazione scritta di rinuncia indirizzata sia agli Uffici dei Servizi Educativi del Comune che al Rappresentante legale ove esista, o titolare del nido privato, entro l'ultimo giorno ferialo del mese di frequenza. In questo caso i genitori saranno tenuti all'obbligo della contribuzione nel rispetto delle modalità stabilite nel regolamento interno sopra citato.
3. Nel caso in cui i genitori dei bambini/e in lista d'attesa per i nidi comunali rinuncino all'ammissione nel servizio privato convenzionato, i bambini/e mantengono la posizione nelle lista d'attesa comunali.
4. Nel caso in cui i genitori dei bambini/e in lista d'attesa nelle liste comunali sottoscrivano l'ammissione nel servizio privato convenzionato, i bambini/e verranno depennati da detta lista per l'intero anno scolastico.

## **ART. 8 – NORMA FINALE**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia e a quelle contenute nel Regolamento zonale dei servizi educativi per la prima Infanzia.